

Tribunale di Mantova, 9 novembre 2009 – Est. Laura De Simone.

Società per azioni – Azione di responsabilità dei soci – Procedimento per sequestro conservativo – Litisconsorzio necessario della società – Sussistenza.

Nel procedimento per sequestro conservativo prodromico all'azione sociale di responsabilità promossa dai soci di minoranza ex art. 2393-bis cod. civ., sussiste il litisconsorzio necessario della società, sia in quanto il provvedimento di sequestro richiesto, ove concesso, sarà destinato, all'esito del giudizio di merito, a convertirsi in pignoramento in favore della società, sia in quanto, in caso di esito positivo dell'azione, i soci attori avranno diritto di ottenere dalla società il rimborso delle spese di giudizio e di quelle sopportate per l'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione, e tra queste sicuramente sono da ricomprendersi anche le spese relative alla fase cautelare. (lds)

omissis

IL CASO.it

IL GIUDICE ISTRUTTORE

a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 3.11.2009, osservato che le ricorrenti, titolari complessivamente del 25,84% del capitale sociale della I. ** S.p.A., hanno chiesto il sequestro conservativo dei beni di B. sino alla concorrenza dell'importo di €10.000.000,00 prospettando la probabile fondatezza dell'azione di responsabilità che sarebbe stata proposta dalla minoranza nei confronti di detto amministratore ai sensi dell'art. 2393 bis cod. civ. nonché il periculum derivante dalla sproporzione tra l'entità del credito e la capacità patrimoniale del debitore, rilevato che B.o si è costituito in giudizio negando la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare invocato, ritenuto che preliminarmente ad ogni valutazione di merito in ordine alle domande e alle eccezioni sollevate, si imponga al giudicante di estendere l'ambito soggettivo del processo ogni qual volta le domande svolte tendano ad incidere su rapporti plurisoggettivi unici ed inscindibili, considerato che nel giudizio di merito in cui verrà promossa dai soci azione sociale di responsabilità, per il disposto dell'art. 2393 bis, III comma cod. civ., la società sarà parte necessaria del giudizio, valutato che il medesimo interesse della società ad essere parte del processo sussiste anche in sede cautelare, posto che i soci attori agiscono come sostituti processuali della società (art. 81 cod. proc. civ.) e il provvedimento di sequestro richiesto, ove concesso, sarà destinato all'esito del giudizio di merito a convertirsi in pignoramento proprio in favore della società, essendo l'azione annunciata diretta a reintegrare il patrimonio sociale nell'interesse esclusivo dell'ente e non dei soci di minoranza che agiscono in giudizio, osservato altresì che ulteriore profilo di interesse della società a partecipare anche alla fase cautelare è da rinvenirsi nella previsione di cui al V comma dell'art. 2393 bis cod. civ. che in caso di esito positivo dell'azione attribuisce ai soci attori il diritto di ottenere il rimborso delle spese di giudizio e di quelle sopportate per l'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione, e tra queste sicuramente sono da ricomprendersi anche le spese relative alla fase cautelare, ed è quindi corretto che anche la società sia chiamata sin d'ora ad assumere le proprie conclusioni con riguardo all'azione proposta dalla minoranza, visto l'art. 102 cod. proc. civ.,

ORDINA

l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società I. ** S.p.A. con termine per la notificazione degli atti di causa e del presente provvedimento entro il 16 novembre 2009 e fissa nuova udienza al 24 novembre 2009 ore 10.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Mantova, li 9 novembre 2009